

Bando per la concessione di contributi per il sostegno della ripresa dello sport giovanile, ai sensi dell'articolo 6, commi da 50 a 55 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e in attuazione della DGR 806/2022. Bando 2022.

CAPO I FINALITÀ E RISORSE	2
Art. 1 finalità.....	2
Art. 2 definizioni	2
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	3
CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	3
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	3
CAPO III OGGETTO DEL CONTRIBUTO, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI, SPESA AMMESSA, INTENSITA' E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	3
Art. 5 oggetto di contributo	3
Art. 6 spese ammissibili, spese inammissibili e spesa ammessa	3
Art. 7 intensità e ammontare del contributo.....	4
Art. 8 cumulo.....	4
CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	4
Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione	4
Art. 10 presentazione della domanda	5
Art. 11 cause di inammissibilità della domanda.....	5
Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento.....	5
CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	5
Art. 13 istruttoria delle domande.....	5
Art. 14 commissione di valutazione.....	6
Art. 15 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità	6
Art. 16 graduatoria dei progetti ammissibili.....	6
Art. 17 concessione ed erogazione del contributo.....	6
CAPO VI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	7
Art. 18 realizzazione dei progetti.....	7
CAPO VII RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	7
Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione.....	7
Art. 20 presentazione della rendicontazione	7
Art. 21 approvazione della rendicontazione.....	7
Art. 22 rideterminazione del contributo	8
CAPO VIII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	8
Art. 23 obblighi del beneficiario	8

CAPO IX – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE.....	8
Art. 24 ispezioni e controlli.....	8
Art. 25 revoca del contributo.....	8
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 26 rinvio.....	8

ALLEGATO A – criteri di valutazione

ALLEGATO B – “Procura”

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 50 a 55 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 806/2022, i criteri e le modalità per la concessione di un contributo per il sostegno alla ripresa dello sport giovanile. Sono disciplinati, altresì, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione della spesa, le spese ammissibili e l'intensità del contributo.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) “associazione e società sportive dilettantistiche”: il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva e da queste ultime riconosciuto ai fini sportivi che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - b) “organismi sportivi”: Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS);
 - c) “affiliazione”: atto con cui l'associazione o società sportiva acquista il complesso di diritti e obblighi che derivano dalle fonti e dagli atti amministrativi, disciplinari ed economici dell'ordinamento sportivo;
 - d) “soggetto giovane”: il soggetto tesserato a un'associazione o società sportiva dilettantistica che, secondo l'ordinamento dell'organismo sportivo di affiliazione, possa essere definito atleta giovane;
 - e) “settore giovanile attivo”: sezione dell'associazione o società sportiva dilettantistica che comprende l'insieme di soggetti giovani, non necessariamente raggruppati in squadre, partecipanti a campionati o competizioni organizzati da una Federazione Sportiva Nazionale (FSN);
 - f) “beneficiario del contributo”: l'associazione o società sportiva dilettantistica cui è concesso un contributo per il finanziamento delle spese sostenute per la realizzazione di “progetti di sostegno allo sport giovanile”;
 - g) “firma digitale valida”: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del “Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
 - h) “progetti di sostegno allo sport giovanile”: Interventi volti a favorire l'attività sportiva da parte dei soggetti giovani o come implementazione dell'attività della stagione sportiva, o con progetti mirati, da realizzarsi entrambi in un determinato periodo dell'anno 2022.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 800.000,00 per l'anno 2022;
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione del contributo di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo di cui **all'articolo 1** i seguenti soggetti:
 - a) Associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), che dispongano di un settore giovanile attivo, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), composto da almeno n. 20 soggetti tesserati al 27/06/2022 e che siano affiliate, per l'anno sportivo 2021/2022, alle seguenti Federazioni Sportive Nazionali:
 - Federazione Italiana Pallacanestro (FIP);
 - Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV);
 - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM);
 - Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS);
 - Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).
2. I requisiti di cui al **comma 1 lettera a)** devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

CAPO III OGGETTO DEL CONTRIBUTO, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI, SPESA AMMESSA, INTENSITA' E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Art. 5 oggetto di contributo

1. Il presente Bando concede contributi per il sostegno alla ripresa dello sport giovanile mediante il finanziamento di specifici progetti di importo non superiore a euro 10.000,00, da attuarsi nell'anno 2022, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera h).

Art. 6 spese ammissibili, spese inammissibili e spesa ammessa

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all'attività di cui all'articolo 5 che rispettano i seguenti principi:
 - a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente alla realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento;
 - b) sono sostenute dal beneficiario del contributo;
 - c) sono sostenute dal 01/06/2022 al 31/12/2022.
2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:
 - a) costi relativi al personale impiegato per la realizzazione del progetto;
 - b) costi relativi al noleggio dei mezzi per il trasporto dei destinatari del progetto al luogo di svolgimento dell'attività sportiva;
 - c) rimborsi chilometrici (utilizzo del veicolo e pedaggio autostradale) per il trasporto dei destinatari del progetto al luogo di svolgimento dell'attività sportiva;
 - d) Agevolazioni finanziarie, riduzioni o agevolazioni tariffarie erogate ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ai fini di favorire la pratica sportiva di soggetti giovani;
 - e) costi relativi alla pubblicizzazione del progetto;
 - f) costi connessi con i protocolli sanitari eventualmente previsti dai rispettivi organismi sportivi;
 - g) costi per coperture assicurative.
3. La somma delle spese ritenute ammissibili di cui ai commi 1 e 2, detratta la somma di ogni entrata di natura pubblica, con l'eccezione del contributo di cui al presente Bando, o privata, comprensiva dell'eventuale cofinanziamento del richiedente, finalizzata alla copertura delle spese medesime, determina la **spesa ammessa a contributo** che è fissata nel decreto di concessione e rileva ai fini della quantificazione del contributo regionale e della sua rendicontazione.

Art. 7 intensità e ammontare del contributo

1. Il contributo regionale è pari al 100% della spesa ammessa a contributo, entro l'importo massimo di euro 5.000,00;
2. Le domande utilmente inserite nella graduatoria di cui all'articolo 16 sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse, fatte salve le disposizioni del **comma 4**.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la concessione di almeno l'80% del contributo assegnato a favore dell'ultimo soggetto assegnatario utilmente inserito in graduatoria, non si procede alla concessione;
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente non finanziato o finanziato parzialmente ai sensi del comma 3.

Art. 8 cumulo

1. I progetti di cui **all'articolo 5, comma 1**, possono essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle previste e dichiarate nell'ambito dei criteri di valutazione di cui **all'allegato A** alla domanda.
2. Ai fini del **comma 1**, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute. La somma delle dette sovvenzioni e delle entrate dichiarate nell'ambito dei criteri di valutazione di cui **all'allegato A** alla domanda determina la diminuzione della spesa ammessa a contributo e la rideterminazione del contributo concesso qualora l'importo di quest'ultimo sia superiore alla spesa ammessa a contributo rideterminata.

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** presentano una sola domanda di contributo. Qualora il medesimo soggetto presenti, nel medesimo arco temporale, di cui **all'articolo 10 comma 2**, più domande di incentivo, sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità **di cui all'articolo 4**;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di conoscenza del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 22**;
 - c) copia del modello attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.
4. Sono altresì allegati alla domanda i documenti redatti secondo i seguenti allegati:
 - a) allegato B "procura", sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, ove necessaria.
5. I fac-simili della domanda e dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, nella domanda stessa contenuti, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio sport e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Art. 10 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è compilata e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità dalle **ore 9:00:00 del 27 giugno 2022 alle ore 16:00:00 del 15 luglio 2022;**
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **dall'articolo 4;**
 - b) aventi un oggetto incompatibile con le disposizioni **dell'articolo 5;**
 - c) carenti degli elementi di cui **all'articolo 9, comma 3, lettere a)-b);**
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 10, comma 1;**
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 10, comma 2;**
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 13, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

CAPO V Istruttoria, valutazione delle domande, concessione ed erogazione del contributo

Art. 13 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine perentorio non superiore a cinque giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono valutati esclusivamente gli elementi contenuti nella domanda. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri descritti **nell'allegato A**, non è richiesta alcuna integrazione e non è assegnato alcun punteggio in relazione a tale/i criterio/i.
4. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalla Commissione di cui all'**articolo 14**, che attribuisce a ciascuna di esse i punteggi corrispondenti all'applicazione dei criteri di cui all'**articolo 15**. È data facoltà alla Commissione, qualora ne riscontri i presupposti, di richiedere al Servizio un supplemento istruttorio in merito all'ammissibilità di singole voci di spesa.

Art. 14 commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui **all'articolo 15**, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato, nonché da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale sovraordinata. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 15 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità

1. Per la valutazione dei progetti e per la formulazione delle graduatorie sono individuati i criteri di valutazione di cui **all'allegato A**.
2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

Art. 16 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio delle domande da finanziare, con l'importo del contributo rispettivamente assegnato, nonché delle domande ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui progetti sono stati ammessi a contributo. Decorso cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. La graduatoria ha validità sino al **31 dicembre 2022**. Anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.

Art. 17 concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso e contestualmente erogato nella sua totalità con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro quarantacinque giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 16.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 16, comma 3, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro quarantacinque giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.

CAPO VI realizzazione dei progetti

Art. 18 realizzazione dei progetti

1. I progetti di cui **all'articolo 5, comma 1**, sono riferiti all'esercizio 2022 e sono conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio medesimo.

CAPO VII Rendicontazione della spesa

Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa dei progetti di cui **all'articolo 5, comma 1**, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.
2. Per le finalità di cui al **comma 1** i beneficiari presentano un elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente ad una dichiarazione attestante l'entità delle altre sovvenzioni pubbliche o private eventualmente ottenute per il medesimo progetto, di cui **all'articolo 8, comma 2**.
3. Il beneficiario rendiconta l'importo della spesa ammessa a contributo **di cui all'articolo 6, comma 3**, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera g)**.

Art. 20 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di sport, è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura, ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine del **30 giugno 2023**.
2. Può essere concessa la proroga del termine di rendicontazione per una sola volta e per un massimo di novanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 21 approvazione della rendicontazione

1. Il Servizio, attraverso l'esame della rendicontazione, accerta, pena la revoca del contributo, che il progetto realizzato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, corrisponda a quello oggetto della domanda e sia stato conformato alle prescrizioni del presente Bando.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando l'importo del contributo in relazione alla spesa definitivamente ammessa a rendiconto.

4. L'atto di approvazione della rendicontazione del contributo è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui **all'articolo 19**.

Art. 22 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa a contributo e dell'importo del contributo concesso. In tale caso il contributo viene corrispondentemente rideterminato;
 - b) si accerti quanto disciplinato **all'articolo 8, comma 2**.
2. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il contributo rideterminato, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 23 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenute, ai sensi **dell'articolo 8, comma 2**;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 10, comma 4**;
 - c) comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) avviare il progetto di cui **all'articolo 5, comma 1**, nell'esercizio 2022;
 - e) realizzare il progetto di cui **all'articolo 5, comma 1**, conformemente a quello ammesso a contributo, a pena di revoca **ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 1**;
 - f) rispettare i termini previsti dal presente Bando;
 - g) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20, commi 1 e 2**;
 - h) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi **dell'articolo 24**;
 - i) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 24 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 25 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione della spesa del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 1. progetto realizzato diverso da quello ammesso a contributo;
 2. progetto realizzato da soggetto diverso dal beneficiario;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione entro i termini di cui **all'articolo 20**.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Art. 26 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

ALLEGATO A relativo all'articolo 15 del Bando - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti			
CRITERIO		PUNTEGGIO	INDICATORI
a) Requisiti oggettivi soggetto richiedente (fino a un massimo di punti 10/10);			
a.1	<u>Grado di abbandono nel biennio 2020-2021</u> (inteso come numero di tesserati/iscritti settore giovanile per gli anni 2019-2020-2021). Anno di riferimento 2019	fino ad un massimo di 10 Punti	- oltre il 40% 10 punti - dal 20% al 40% 5 punti
b) progetto di riavvicinamento allo sport (fino a un massimo di punti 60/60);			
b.1	<u>Durata del progetto</u>	fino ad un massimo di 10 Punti	- da 11 a 21 giornate 10 punti - da 5 a 10 giornate 5 punti
b.2	<u>Target progetto (utenza destinataria delle attività del progetto)</u>	fino ad un massimo di 22 Punti	- under 12 12 punti - over 12 (fino all'età considerata come giovanile) 10 punti
b.3	<u>Accessibilità al progetto (facilitazione per le famiglie)</u>	fino ad un massimo di 18 Punti	- previsto servizio di trasporto da e per il luogo dove si svolgeranno le attività sportive 8 punti - previsione di agevolazioni finanziarie per le famiglie (scontistica su quota di iscrizione, buoni per acquisto materiale, ecc..) 10 punti
b.4	<u>Qualità del progetto (a insindacabile giudizio della Commissione)</u>	fino ad un massimo di 10 Punti	Da 1 a 10 punti

Allegato B – Procura

PROCURA PER LA COMPILAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO¹
(ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione / Società sportiva /Ente
con sede legale in _____ e sede operativa in _____ , codice fiscale _____

Conferisce procura speciale
(artt. 1387 e seguenti del Codice Civile)

a (cognome e nome) _____ ,
codice fiscale _____

per la compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo e della documentazione parte integrante della
"Domanda di contributo per il sostegno della ripresa dello sport giovanile, ai sensi dell'articolo 6, commi da 50 a 55 della legge
regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e in attuazione della DGR 806/2022. Bando 2022".

Data e firma²

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

¹ Per la validità della procura, il legale rappresentante deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

² Il documento deve essere convertito in formato pdf e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva/Ente.